

N. R.G. 529/2022



TRIBUNALE DI NOVARA

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il giudice del lavoro dott. Gabriele Molinaro,

visti gli atti della causa n. r.g. 529/2022, pendente

tra

MAZZOLA PHILIP JEFFREY

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

USR PIEMONTE – UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI NOVARA

i docenti iscritti nella I Fascia delle G.P.S. sostegno pieno iure e, contestualmente, nella II fascia con punteggio superiore e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Novara, valide per il biennio 2022/2024, che sarebbero scavalcate in graduatoria dal ricorrente in caso di accoglimento della domanda

RESISTENTI

letto il ricorso

visto l'art. 669 *sexies* c.p.c.

ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del richiesto provvedimento *inaudita altera parte*, poiché gli effetti dell'eventuale provvedimento di accoglimento retroagirebbero, in ogni caso, al momento della proposizione della domanda, sicché non sussiste il rischio di concreta inutilità paventato nel ricorso;

ritenuto, tuttavia, che le allegazioni in punto *periculum in mora* contenute nel ricorso debbano essere tenute in considerazione ai fini della celere fissazione dell'udienza di discussione sulle istanze cautelari;

rilevato che l'art. 221 comma 7 del d.l. 19 maggio 2020, n.34 come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, consente al giudice “*con il consenso preventivo delle parti*” di disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti e dagli ausiliari del giudice, si svolga mediante collegamento da remoto;

rilevato che l'operatività di tale disposizione è stata prorogata fino al 31.12.2022, da ultimo in forza dell'art. 16, d.l. n. 228/2021;

letto l'art. 2 del *Provvedimento* del DGSIA pubblicato il 20 marzo 2020, che consente le udienze a remoto attraverso il programma *Teams*; lette le linee guida approvate dal CSM il 26 marzo 2020 e il 4 novembre 2020;

letti i decreti del Presidente del Tribunale di Novara n. 44/2020 e 47/2020, in osservanza delle prescrizioni in essi contenute;



ritenuta la necessità di disporre lo svolgimento dell'udienza con le modalità sopra menzionate, al fine di ridurre il rischio di assembramenti nei corridoi;

FISSA

l'udienza del **21/09/2022** alle ore **10:00** per la discussione sulle istanze cautelari, riservando all'esito di provvedere in ordine alla prosecuzione del processo per la decisione nel merito;

DISPONE

che l'udienza abbia svolgimento mediante **collegamento a remoto** con il seguente link:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:1ztonuj4WoimHYKJ6jZcvyDeGYpLPSMJ4cWVa5kTSA01@thread.tacv2/1661504927601?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%2276a24e0a-4c7b-408a-88e6-f2dbc60249ff%22%7D>

INVITA

i procuratori delle parti – in ragione della peculiarità dell'attuale situazione – a depositare l'eventuale atto di dissenso nel fascicolo telematico almeno **cinque giorni** prima della fissata per l'udienza;

INVITA

i convenuti a costituirsi almeno due giorni prima dell'udienza, al fine di consentire un'adeguata preparazione della stessa;

ORDINA

al ricorrente di provvedere alla notificazione del presente decreto al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, anche nella sua articolazione territoriale USR – UFFICIO VII, **entro tre giorni** dalla comunicazione;

INVITA

in caso di notifica via PEC, la parte ricorrente a curare, entro il giorno prima dell'udienza sopra fissata, la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute di cui all'art. 3-bis, comma 3, l. 53/1994 (in formato **.eml** o **.msg**), nonché della copia dell'atto notificato, inserendo l'atto notificato e la relata di notifica all'interno della busta telematica e, come **allegati**, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa al destinatario della notificazione, nonché a depositare stralcio del **registro pubblico** contenente l'indirizzo pec del destinatario della notifica, estratto alla data della notifica del ricorso.

ORDINA

altresì al ricorrente, letta l'istanza di notificazione ai litisconsorti *ex art.* 151 c.p.c., di provvedere alla suddetta notificazione con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MI, dal quale risulti l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati (approvazione delle GPS definitive e provvedimento di esclusione dalla prima fascia), l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n.... a n.... della graduatoria impugnata ovvero aventi il punteggio.... l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il testo integrale del ricorso, depurato dai dati personali diversi dal nome del ricorrente;

ordina al MI di pubblicare, senza oneri economici per il ricorrente, sul proprio sito istituzionale



(<https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>), previa consegna da parte della ricorrente, anche a mezzo PEC, di una copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'individuazione dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e l'individuazione dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Prescrive, inoltre, che il MI resistente:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel proprio sito, delle informazioni di cui sopra; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi, inoltre, che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Dispone, infine, che dette pubblicazioni siano effettuate **nel termine perentorio di giorni 10 (dieci)** dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori **giorni 5 (cinque) dal primo adempimento**;

AVVERTE

• che le parti non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del presente provvedimento, potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel presente provvedimento di fissazione dell'udienza;

• che, nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

INVITA

i difensori delle parti a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "udienza da remoto"

Novara, 26/08/2022

Il Giudice
dott. Gabriele Molinaro

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale sopra riportato, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire il software Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione web; qualora si opti per il collegamento via browser, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando *Edge* oppure *Chrome*. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.



Qualora nel software Teams non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da “immetti il nome”) il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso.

Si raccomanda ai difensori ed alle parti di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall’aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all’udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all’accensione, risultare spenti).

